

Regolamento d'esame

sugli standard minimi per la formazione e il perfezionamento delle intermediarie e degli intermediari assicurativi conformemente all'art. 43 LSA



Autore	VBV/AFA
Versione	V 1.0
Data	17 gennaio 2025

Regolamento d'esame

sugli

esami di abilitazione e ricertificazione¹ per intermediarie e intermediari assicurativi

del 17 gennaio 2025

Sulla base degli standard minimi per le capacità e le conoscenze delle intermediarie e degli intermediari assicurativi del 3 maggio 2024 ai sensi dell'art. 43 LSA, la commissione d'esame emana il regolamento d'esame per:

Esami di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi

- **Esame di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi AFA, profilo «Tutti i rami»**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi in tutti i rami assicurativi, ad eccezione della riassicurazione.
- **Esame di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi AFA, profilo «Vita»**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi esclusivamente nel ramo dei prodotti vita, esclusa l'assicurazione complementare malattie.
- **Esame di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi AFA, profilo «Non vita»**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi esclusivamente nel ramo dei prodotti non vita, esclusa l'assicurazione complementare malattie.
- **Esame di abilitazione per intermediarie e intermediari assicurativi AFA, profilo «Assicurazione complementare malattie»**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi esclusivamente nel settore dell'assicurazione complementare malattie.

Esami di abilitazione per l'intermediazione con un mandato di prodotto specifico

- **Esame di abilitazione assicurazione veicoli a motore**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi esclusivamente nel settore delle assicurazioni veicoli a motore.
- **Esame di abilitazione assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali**
Esame per l'autorizzazione ad offrire e stipulare contratti assicurativi esclusivamente nel settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.

e

Esami di ricertificazione per la prova delle capacità e conoscenze a livello di perfezionamento

¹ Chi desidera registrarsi come intermediario assicurativo non vincolato presso la FINMA deve soddisfare, oltre all'esame di abilitazione, anche gli altri requisiti di cui all'art. 41 LSA.

Indice

1	Aspetti generalie	2
1.1	Disposizioni generali relative a tutti gli esami	5
1.2	Scopo del regolamento d'esame	5
1.3	Scopo degli esami	5
1.4	Validità	5
1.5	Responsabile dell'esame	5
1.6	Commissioni d'esame	5
2	Bando, iscrizione e abilitazione, costi	6
2.1	Bando	6
2.2	Iscrizione e abilitazione	6
2.3	Costi	6
3	Svolgimento dell'esame	8
3.1	Convocazione	8
3.2	Ritiri: classificazione degli esami non svolti, conseguenze finanziarie	8
3.3	Compensazione degli svantaggi	9
3.4	Esclusione	10
3.5	Supervisione dell'esame	10
3.6	Criteri di valutazione	10
3.7	Valutazione	11
3.8	Determinazione e comunicazione del risultato	11
4	Esperte ed esperti d'esame	12
5	Parti degli esami di abilitazione per i profili Tutti i rami, Non vita, Vita e Assicurazione complementare malattie nonché combinazioni di profili	13

5.1	Panoramica delle parti d'esame e dei profili	13
5.2	Parti d'esame e requisiti d'esame	13
6	Esami per l'abilitazione all'esercizio dell'intermediazione con mandato di prodotto specifico	18
6.1	Esame di abilitazione assicurazione veicoli a motore	18
6.2	Esame di abilitazione assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali	18
7	Esami di ricertificazione (esami per la prova delle capacità e conoscenze a livello di perfezionamento)	20
7.1	Esami di ricertificazione per intermediarie e intermediari assicurativi autorizzati nei profili Tutti i rami, Non vita, Vita e Assicurazione complementare malattie	20
7.2	Esami di ricertificazione per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico	20
8	Superamento dell'esame; attestazione delle prestazioni; ripetizione	22
8.1	Condizioni per il superamento dell'esame	22
8.2	Attestazione delle prestazioni	22
8.3	Ripetizione	22
9	Utilizzo del titolo di «Intermediaria assicurativa AFA» o «Intermediario assicurativo AFA»	23
10	Opposizioni	23
11	Esami o attestati equivalenti	23
12	Copertura dei costi d'esame	24
13	Disposizioni finali	24
14	Approvazione	24

1 Aspetti generali

1.1 Disposizioni generali relative a tutti gli esami

1.11 La commissione d'esame per gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento di intermediarie e intermediari assicurativi (in breve: standard minimi), sulla base dei capitoli 3 e 4 degli standard minimi, emana il seguente regolamento d'esame. Il regolamento d'esame viene verificato periodicamente dalla commissione d'esame e, se necessario, modificato.

1.12 L'organizzazione di categoria comunica il regolamento d'esame della FINMA.

1.2 Scopo del regolamento d'esame

Il regolamento d'esame contiene informazioni complementari ai capitoli 3 e 4 degli standard minimi del 03.05.2024 e agli esami ivi stabiliti per l'abilitazione all'intermediazione assicurativa e per la regolare ricertificazione delle capacità e delle conoscenze a livello di perfezionamento.

1.3 Scopo degli esami

Gli esami di abilitazione all'intermediazione assicurativa servono a verificare in via definitiva se le candidate e i candidati dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere l'attività di intermediaria/o assicurativa/o nel profilo di intermediazione assicurativa di volta in volta selezionato. Sono un requisito obbligatorio per la registrazione necessaria ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LSA per l'attività di intermediazione non vincolata o dell'art. art. 11 cpv. 2 degli standard minimi per l'attività di intermediazione vincolata.

1.4 Validità

È valido il regolamento d'esame pubblicato sul sito Internet dell'AFA al momento del bando dell'esame.

1.5 Responsabile dell'esame

Responsabile dell'esame è l'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA) in qualità di organizzazione di settore ai sensi dell'art. 1 degli standard minimi. Su incarico delle associazioni di categoria partecipanti, svolge le attività di cui all'art. 43 cpv. 1 LSA (elaborazione degli standard minimi) e all'art. 190a cpv. 1 OS (controllo del rispetto).

1.6 Commissioni d'esame

Tutte le attività relative allo svolgimento degli esami sono affidate all'organizzazione d'esame istituita dall'organizzazione di categoria, con la commissione d'esame e la segreteria. L'indirizzo della segreteria è www.vbv.ch. La commissione d'esame è composta conformemente all'art. 34 degli standard minimi.

2 Bando, iscrizione e abilitazione, costi

2.1 Bando

2.11 I bandi per gli esami di abilitazione all'intermediazione assicurativa sono pubblicati in tutte e tre le lingue ufficiali.

2.12 I bandi per tutti gli esami sono pubblicati sul sito web dell'AFA e forniscono informazioni su:

- a) Date dell'esame
- b) Tasse d'esame
- c) Termini di iscrizione
- d) Procedura d'iscrizione
- e) Svolgimento degli esami

2.2 Iscrizione e abilitazione

2.21 L'iscrizione avviene in formato digitale sul sito web dell'AFA.

Occorre indicare:

- a) Alla prima iscrizione dell'intermediaria/o assicurativa/o a un esame o a un esame parziale:
 - coordinate personali per l'apertura dell'iscrizione nel registro d'esame
 - indicazione del numero di identificazione (se disponibile)
 - indicazione della lingua d'esame scelta
- b) In caso di nuova iscrizione a un esame o a un esame parziale nel profilo personale esistente dell'intermediaria/o assicurativa/o:
 - verifica delle coordinate personali nel registro

2.22 È ammesso all'esame chi:

- a) si iscrive entro la finestra temporale di registrazione definita e
- b) versa la tassa d'esame richiesta nel quadro dell'iscrizione, completando così validamente l'iscrizione.

2.3 Costi

2.31 Le tasse d'esame sono attualmente riportate in un riepilogo delle tasse sul sito web www.vbv.ch.

2.32 Eventuali spese personali sostenute dai candidati per la partecipazione all'esame oltre alle tasse d'esame sono a loro carico.

2.33 La tassa d'esame in caso di iscrizione per la ripetizione di un esame non superato è uguale alla tassa d'esame per la prima iscrizione.

- 2.34 Il mancato superamento di un esame non dà diritto al rimborso della tassa d'esame.
- 2.35 Le conseguenze in termini di costi di un ritiro dall'esame sono disciplinate al paragrafo 3.2 del presente regolamento d'esame.

3 Svolgimento dell'esame

3.1 Convocazione

- 3.11 L'organizzazione di categoria ha il diritto di stabilire in qualsiasi momento un numero minimo o massimo di iscrizioni per lo svolgimento di un esame o di un esame parziale.
- 3.12 La candidata o il candidato può sottoporsi a un esame in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano).
- 3.13 Sul sito web dell'AFA vengono pubblicate le prossime date d'esame proposte.
- 3.14 Se l'esame viene svolto in presenza presso una sede d'esame centrale, la candidata o il candidato deve essere convocata/o almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 3.15 La convocazione comprende:
- il programma d'esame, con indicazione del tipo d'esame, della data e, se del caso, del luogo dell'esame, nonché degli strumenti ammessi e da utilizzare;
 - in caso di esami a distanza online con impiego di proctoring, informazioni dettagliate sui requisiti BYOD (Bring your own device) e sullo svolgimento dell'esame.

3.2 Ritiri: classificazione degli esami non svolti, conseguenze finanziarie

- 3.21 Ritiro senza motivo giustificabile: Nessun rimborso della tassa d'esame
- 3.211 L'esame è considerato «non svolto» nei seguenti casi:
- una candidata/un candidato ritira l'iscrizione a un esame già effettuata e confermata dall'organizzazione d'esame;
 - una candidata/un candidato non effettua l'accesso all'esame online alla data che le/gli è stata comunicata;
 - una candidata/un candidato non svolge l'incarico di preparazione (riguarda la parte dell'esame Vita di cui al punto 5.23) o non carica la documentazione di preparazione per tempo;
 - una candidata/un candidato non si presenta o si presenta con un ritardo superiore a cinque minuti al suo esame orale (i cosiddetti «no show»).

In questi casi, la tassa d'esame non è rimborsata.

- 3.212 Se una candidata/un candidato si ritira dopo aver già iniziato l'esame, l'esame è considerato non superato.

Un esame scritto si considera iniziato per la candidata/il candidato se ha completato il processo di autenticazione, se l'identità è stata confermata con successo dal

sistema ed è dimostrabile che la candidata/il candidato ha successivamente iniziato l'esame (premendo il relativo pulsante di autorizzazione o di inizio).

Un esame orale si considera iniziato se la candidata o il candidato si presenta alla data concordata con due esperte/esperti o effettua il login (nel caso di formati video) e conferma per iscritto la sua presenza.

Anche in questo caso la tassa d'esame non viene rimborsata.

3.22 Ritiro per motivi giustificabili: Diritto a un appuntamento alternativo, la tassa d'esame non scade.

3.221 In caso di ritiro dell'iscrizione già effettuata con sussistenza e prova scritta di un motivo giustificabile, segnatamente:

- | | |
|--|---|
| a) maternità | (prova: certificato medico) |
| b) malattia e infortunio | (prova: certificato medico) |
| c) decesso di un proprio caro | (prova: certificato medico o documento ufficiale) |
| d) servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile imprevisti | (prova: ordine di marcia ecc.) |

in tali casi l'esame è considerato non svolto. In questo caso la candidata/il candidato ha diritto a un appuntamento alternativo e la tassa d'esame si considera pagata.

Tali motivi valgono altresì come possibili motivi per la proposta di una proroga dei termini ai sensi dell'art. 27 lett. f degli standard minimi per i contatti con la clientela da parte di future intermediarie e futuri intermediari assicurativi nel profilo «Non vita».

3.222 I ritiri per motivi giustificabili devono essere comunicati immediatamente per iscritto alla direzione d'esame (via e-mail) e deve essere fornita la prova richiesta. La direzione d'esame conferma per iscritto il ritiro (via e-mail).

3.3 **Compensazione degli svantaggi**

In caso di limitazioni e disabilità è possibile richiedere per iscritto una compensazione degli svantaggi, se motivata e ragionevole, al più tardi contestualmente all'iscrizione all'esame. Ulteriori informazioni sulle pari opportunità sono disponibili nel foglio informativo della SEFRI «Compensazione degli svantaggi legati all'handicap nello svolgimento degli esami di professione e degli esami professionali superiori». Il foglio informativo può essere scaricato dal sito web della SEFRI.

In tali casi, la commissione d'esame esamina e decide individualmente e in un'ottica di parità.

3.4 **Esclusione**

3.41 È escluso dall'esame chi:

- a) si avvale di mezzi ausiliari non ammessi;
- b) viola gravemente la disciplina dell'esame;
- c) cerca di ingannare esperte ed esperti.

3.42 In caso di esami orali, l'esclusione per violazione delle regole d'esame di cui al punto 3.41 viene pronunciata in loco dalla direzione d'esame. Le candidate e i candidati esclusi dall'esame devono abbandonare immediatamente la sede d'esame.

3.43 In caso di esami a distanza online, l'esclusione avviene a posteriori nel caso in cui le registrazioni del sistema di proctoring online e il successivo controllo da parte della direzione d'esame della candidata o del candidato dimostrino la violazione delle regole d'esame di cui al punto 3.41.

3.44 In caso di esclusione:

- a) non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa d'esame pagata;
- b) l'esame è considerato non superato (analogamente al punto 3.212);
- c) la candidata/il candidato deve iscriversi nuovamente all'esame.

3.5 **Supervisione dell'esame**

3.51 In caso di esami a distanza online scritti, in linea di principio ha luogo una supervisione digitale dell'esame mediante proctoring.

3.52 In caso di esami orali, le esperte e gli esperti che svolgono l'esame confermano il regolare svolgimento dello stesso. Prendono appunti sul colloquio d'esame, valutano le prestazioni e stabiliscono insieme il voto.

3.53 Vale il seguente principio: «Sono tenuti a ricusarsi parenti o persone altrimenti coinvolte.» (art. 10 PA). Pertanto, docenti dei corsi preparatori frequentati da candidate e candidati da sottoporre all'esame orale, parenti, diretti superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato devono ricusarsi come esperte o esperti durante l'esame orale.

3.6 **Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione di tutti gli esami si basano sull'art. 8 lett. 3 degli standard minimi. I criteri di prestazione indicati negli ambiti delle competenze operative definiscono il contenuto e il livello degli esami.

3.7 Valutazione

- 3.71 Le risposte della candidata/del candidato vengono valutate sulla base di punti preventivamente definiti. Il numero di punti dipende dall'entità e dal grado di difficoltà di un'attività. Singoli temi specialistici o ambiti giuridici possono essere ponderati ai fini della valutazione («principio delle note determinanti»). La ponderazione è indicata nelle prove.
- 3.72 La valutazione delle risposte viene effettuata indicando il punteggio ottenuto per le domande a cui è stata data una risposta corretta.
- 3.73 La percentuale minima per il superamento di un esame per tutti gli esami previsti dal presente regolamento è pari al 60% del punteggio ottenuto.

3.8 Determinazione e comunicazione del risultato

- 3.81 Determinazione del risultato degli esami online scritti:
- 3.82 In caso di esami online scritti, la valutazione e l'assegnazione dei voti al termine dell'esame da parte della candidata/del candidato vengono eseguite in automatico dal sistema d'esame. I protocolli di proctoring vengono visionati dalla direzione d'esame.
- 3.83 Determinazione del risultato dell'esame orale nel profilo «Vita»:
- 3.84 Nel caso degli esami orali per il profilo «Vita», le esperte e gli esperti effettuano la valutazione al termine del rispettivo esame. La base è costituita da un verbale sulle risposte della candidata o del candidato da esse/essi redatto. In caso di dubbio, i risultati vengono stabiliti insieme alla direzione d'esame.
- 3.85 Comunicazione dei risultati alle candidate e ai candidati:
- 3.86 Il risultato dell'esame (superato/non superato e la percentuale conseguita) viene inviato alle candidate e ai candidati entro sette giorni all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione. Il termine di opposizione decorre dal momento del recapito di tale e-mail.

4 Esperte ed esperti d'esame

- 4.1 La Segreteria dell'AFA, con la propria organizzazione professionale d'esame, sviluppa, formula ed elabora i casi e le domande d'esame in merito a tutti i profili degli standard minimi per la mediazione assicurativa e organizza lo svolgimento degli esami orali nel profilo «Vita».
- 4.2 Nell'ambito della milizia l'AFA si avvale di esperte ed esperti d'esame (a titolo di attività accessoria):
- a) per valutare casi e domande d'esame per domande d'esame scritte e orali nei profili degli standard minimi per l'intermediazione assicurativa;
 - b) per partecipare agli esami orali nel profilo «Vita», due esperte ed esperti d'esame con una candidata/un candidato.
- 4.3 La Segreteria dell'AFA è responsabile del reclutamento delle esperte e degli esperti d'esame nei settori assicurativi coinvolti e provvede alla loro formazione e al loro perfezionamento.
- 4.4 La commissione d'esame rileva regolarmente le esperte e gli esperti impiegati. Reagisce prontamente a reclami o a mancanza di qualità di cui si venga a conoscenza in relazione agli esami. Ha il diritto in qualsiasi momento di esonerare gli esperti e le esperte d'esame dai loro compiti.
- 4.5 La commissione d'esame emana un profilo richiesto relativo ai requisiti delle esperte e degli esperti d'esame nonché ai loro compiti e alle loro responsabilità. Esso costituisce al contempo la base per le necessarie misure di formazione e perfezionamento da parte della Segreteria dell'AFA.
- 4.6 Conformemente all'art. 3.53 del presente regolamento d'esame, la commissione d'esame definisce, se necessario, criteri volti a evitare conflitti d'interesse tra gli altri ruoli delle esperte e degli esperti d'esame e le loro mansioni presso l'AFA.
- 4.7 La segreteria sottopone le domande d'esame a un comitato di esperti per la valutazione.

5 Parti degli esami di abilitazione per i profili Tutti i rami, Non vita, Vita e Assicurazione complementare malattie nonché combinazioni di profili

5.1 Panoramica delle parti d'esame e dei profili

		Parti d'esame			
		Capacità e conoscenze generali	Non vita	Vita	Ass. compl.
Profili e combinazioni di profili	Non vita	x	x		
	Vita	x		x	
	Ass. compl. malattie	x			x
	Assicurazione complementare malattie e Non vita	x	x		x
	Assicurazione complementare malattie e Vita	x		x	x
	Non vita e Vita	x	x	x	
	Tutti i rami	x	x	x	x

5.2 Parti d'esame e requisiti d'esame

Le parti e i requisiti d'esame sono disciplinati dall'art. 8 degli standard minimi.

5.21 Parte d'esame «Capacità e conoscenze generali»

5.211 Questa parte d'esame è una condizione per l'ammissione alle altre parti d'esame. Da sola non può comportare l'abilitazione. Perde la sua validità se non viene superata un'ulteriore parte entro 24 mesi.

5.212 Struttura della parte d'esame:

- a) Contenuti d'esame secondo il profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi:
 - Competenze specialistiche: settore assicurativo (profilo di qualificazione 4.1.1);

conoscenze delle disposizioni in materia di sorveglianza e diritto del contratto d'assicurazione, fondamentali per l'intermediazione assicurativa (profilo di qualificazione paragrafo 4.1.2)

- b) Forma d'esame:
esame scritto; online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora. La candidata/il candidato viene monitorata/o da un sistema di proctoring per l'intera durata dell'esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) Metodi d'esame:
domande di conoscenza e comprensione

- d) Durata dell'esame:
30 minuti

- e) Mezzi ausiliari:
non sono ammessi mezzi ausiliari

5.22 **Parte d'esame «Non vita»**

5.221 Condizione per l'ammissione è il superamento della parte d'esame «Capacità e conoscenze generali».

5.222 Struttura della parte d'esame:

- a) Contenuti d'esame secondo il profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi:
- Competenze operative B «Consulenza alla clientela» (criteri di prestazione punto 3.1.2), riferito a situazioni professionali tipiche nel settore Non vita
 - Competenze operative C «Gestione e ampliamento del portafoglio clienti» (criteri di prestazione punto 3.1.4), riferito a situazioni professionali tipiche nel settore Non vita
 - Comportamenti (punto 3.2)
 - Competenze specialistiche: Punto 4.2: Conoscenze specialistiche Non vita (assicurazione di cose e patrimoniale, assicurazioni di persone, immobili)
- b) Forma d'esame:
esame scritto: online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta in modo centralizzato in un luogo e a un orario prestabiliti oppure indipendentemente dal luogo e dall'ora. La

candidata/il candidato viene monitorata/o da un sistema di proctoring per l'intera durata dell'esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) **Metodi d'esame:**
Analisi guidata di un caso; domande di conoscenza/di comprensione

Le competenze pratiche professionali vengono verificate con un'analisi guidata di un caso di uno dei campi d'azione economia domestica, veicoli a motore o PMI. Gli altri campi d'azione vengono verificati a livello professionale con domande di conoscenza e comprensione. L'assegnazione dei campi d'azione e delle domande è effettuata automaticamente dal sistema.

- d) **Durata dell'esame:**
60 minuti
- e) **Mezzi ausiliari:**
non sono ammessi mezzi ausiliari

5.23 **Parte d'esame «Vita»**

5.231 Per essere ammessi è necessario il superamento della parte d'esame «Capacità e conoscenze generali»

5.232 **Strutturazione della parte d'esame:**

- a) **Contenuti d'esame secondo il profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi:**
- Competenze operative B «Consulenza alla clientela» (criteri di prestazione: punto 3.1.2), riferito a situazioni professionali tipiche del settore Vita.
 - Competenze operative C «Gestione e ampliamento del portafoglio clienti» (criteri di prestazione di cui al punto 3.1.4), riferito a situazioni professionali tipiche nel settore Vita
 - Comportamenti (punto 3.2)
 - Competenze specialistiche: profilo di qualificazione, sezione 4.3 Conoscenze specialistiche Vita (conoscenze giuridiche, assicurazioni del personale e sociali)

- b) Forma d'esame:
esame orale, in presenza

L'esame si svolge in un luogo e una data prestabiliti per l'esame (in presenza o online).

- c) Metodi d'esame:
colloquio specialistico con esperte/esperti

In questa parte dell'esame la candidata/il candidato svolge un colloquio specialistico con le esperte/gli esperti sulla base di un'analisi guidata di un caso. Le esperte/gli esperti mettono a verbale lo svolgimento dell'esame.

Incarico di preparazione:

Prima dell'esame, la candidata/il candidato riceve un incarico di preparazione per una consulenza al cliente. Ha 48 ore di tempo per redigere la documentazione di preparazione. La documentazione di preparazione deve essere caricata entro le ore 18 del giorno precedente l'esame.

- d) Durata dell'esame:
30 minuti

- e) Mezzi ausiliari:
per la preparazione è possibile utilizzare tutti gli strumenti ausiliari. Per l'esame è consentito utilizzare esclusivamente la documentazione preparata e presentata (cartacea e/o digitale).

5.24 **Parte d'esame «Assicurazione complementare malattie»**

5.241 Per essere ammessi è necessario il superamento della parte d'esame «Capacità e conoscenze generali»

5.242 Struttura della parte d'esame:

- a) Contenuti d'esame secondo il profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi:
- Competenze operative B «Consulenza alla clientela» (criteri di prestazione di cui al punto 3.1.2), riferito a situazioni professionali tipiche nel settore Assicurazione complementare malattie
 - Competenze operative C «Gestione e ampliamento del portafoglio clienti» (criteri di prestazione di cui al punto 3.1.4), riferito a situazioni professionali tipiche nel settore Assicurazione complementare malattie
 - Comportamenti (punto 3.2)
 - Competenze specialistiche: 4.4 Conoscenze specialistiche «Assicurazione complementare malattie»

- b) **Forma d'esame:**
esame scritto; online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora. La candidata/il candidato viene monitorata/o da un sistema di proctoring per l'intera durata dell'esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) **Metodi d'esame:**
Analisi guidata di un caso; domande di conoscenza/di comprensione

- d) **Durata dell'esame:**
30 minuti

- e) **Mezzi ausiliari:**
non sono ammessi mezzi ausiliari

6 Esami per l'abilitazione all'esercizio dell'intermediazione con mandato di prodotto specifico

Gli esami si riferiscono alle categorie di prodotti di cui all'art. 13, mentre le parti e i requisiti d'esame sono disciplinati dall'art. 15 degli standard minimi.

6.1 Esame di abilitazione assicurazione veicoli a motore

Struttura dell'esame:

- a) **Contenuti dell'esame:**
In base al profilo di qualificazione valido (profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi secondo l'art. 190 OS per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico per le assicurazioni veicoli a motore)
- b) **Forma d'esame:**
esame scritto; online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) **Metodi d'esame:**
domande di conoscenza e comprensione
- d) **Durata dell'esame:**
30 minuti
- e) **Mezzi ausiliari:**
non sono ammessi mezzi ausiliari

6.2 Esame di abilitazione assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

Struttura dell'esame:

- a) **Contenuti dell'esame:**
In base al profilo di qualificazione valido (profilo di qualificazione in conformità agli standard minimi secondo l'art. 190 OS per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico per le assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali)
- b) **Forma d'esame:**
esame scritto; online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora.
Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato.
Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) Metodi d'esame:
domande di conoscenza e comprensione
- d) Durata dell'esame:
30 minuti
- e) Mezzi ausiliari:
non sono ammessi mezzi ausiliari

7 Esami di ricertificazione (esami per la prova delle capacità e conoscenze a livello di perfezionamento)

Gli esami di ricertificazione biennali vengono eseguiti in conformità con gli artt. da 28 a 33 degli standard minimi (ivi denominati «certificati di perfezionamento»).

7.1 Esami di ricertificazione per intermediarie e intermediari assicurativi autorizzati nei profili Tutti i rami, Non vita, Vita e Assicurazione complementare malattie

Struttura dell'esame:

- a) I contenuti dell'esame sono definiti all'art. 30 degli standard minimi.
- b) Forma d'esame:
esame scritto, online; con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora. La candidata/il candidato viene monitorata/o da un sistema di proctoring per l'intera durata dell'esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) Metodo d'esame:
domande di conoscenza e comprensione
- d) Durata dell'esame:
30 minuti
- e) Mezzi ausiliari:
non sono ammessi mezzi ausiliari

7.2 Esami di ricertificazione per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico

Struttura dell'esame:

- a) I contenuti dell'esame sono definiti all'art. 30 degli standard minimi.
- b) Forma d'esame:
esame scritto; online, con proctoring

La parte d'esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall'ora. Dopo aver effettuato il login tramite un link precedentemente comunicato, il sistema esegue innanzitutto l'autenticazione della candidata o del candidato. Viene poi autorizzato lo svolgimento dell'esame per la durata prestabilita.

- c) **Metodo d'esame:**
domande di conoscenza e comprensione
- d) **Durata dell'esame:**
30 minuti
- e) **Mezzi ausiliari:**
non sono ammessi mezzi ausiliari

8 Superamento dell'esame; attestazione delle prestazioni; ripetizione

8.1 Condizioni per il superamento dell'esame

8.11 L'esame è superato se nella parte o nelle parti d'esame richieste viene raggiunto il quorum minimo del 60% dei possibili punti corretti.

8.12 L'esame si considera non superato se la candidata o il candidato:

- a) consegue un punteggio inferiore al punteggio minimo del 60% del punteggio possibile;
- b) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivo giustificabile;
- c) è esclusa/o dall'esame.

8.13 La commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame unicamente sulla base delle prestazioni mostrate. Chi supera l'esame riceve un certificato.

8.2 Attestazione delle prestazioni

La commissione d'esame rilascia a ogni candidata/o un'attestazione delle prestazioni relativa all'esame. Essa indica:

- a) la valutazione nelle singole parti d'esame (in percentuale delle risposte esatte);
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) in caso di mancato superamento, l'indicazione dei rimedi giuridici.

8.3 Ripetizione

8.31 Chi non ha superato l'esame di abilitazione secondo il capitolo 3, lo può ripetere. Le parti d'esame non superate possono essere ripetute singolarmente.

8.32 Chi non ha superato l'esame di ricertificazione secondo il capitolo 4, lo può ripetere entro un anno.

8.33 In caso di ripetizione di esami, valgono le stesse condizioni applicate allo svolgimento del primo esame.

9 Utilizzo del titolo di «Intermediaria assicurativa AFA» o «Intermediario assicurativo AFA»

9.1 Condizioni per la detenzione del titolo

- 9.11 Il titolo di «Intermediaria assicurativa AFA» o di «Intermediario assicurativo AFA» può essere utilizzato esclusivamente da candidate e candidati che hanno superato l'esame per uno dei profili indicati all'art. 9 cpv. 2 degli standard minimi. I profili devono essere aggiunti.
- 9.12 Non sono autorizzati ad utilizzare il titolo di «Intermediaria assicurativa AFA» o di «Intermediario assicurativo AFA» le candidate e i candidati che hanno superato l'esame per una delle categorie di prodotti con mandato di prodotto specifico indicate all'art. 13 cpv. 1 degli standard minimi.

10 Opposizioni

Le opposizioni sono disciplinate dal cap. 5 sezione 2 degli standard minimi, in particolare dall'art. 37. Il Comitato emana un regolamento di opposizione a titolo integrativo.

11 Esami o attestati equivalenti

11.1 Esami o attestati equivalenti

- 11.11 Il capitolo 3, sezione 4 degli standard minimi stabilisce il riconoscimento di esami o di altri attestati equivalenti agli esami previsti dal presente regolamento.
- 11.12 Le domande di riconoscimento possono essere presentate solo da responsabili d'esame abilitati a livello istituzionale. Non possono essere presentate individualmente da parte di candidate e candidati che hanno superato altri esami.
- 11.13 L'AFA pubblica sul proprio sito web l'elenco aggiornato degli esami e degli attestati equivalenti riconosciuti.

12 Copertura dei costi d'esame

12.1 Costi d'esame

- 12.11 L'organizzazione di categoria stabilisce le tariffe in base alle quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e le persone che partecipano all'esame.
- 12.12 L'organizzazione di categoria si fa carico dei costi d'esame qualora questi non siano coperti dalla tassa d'esame.

13 Disposizioni finali

13.1 Entrata in vigore

- 13.11 Il regolamento d'esame concernente gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento delle intermediarie e degli intermediari assicurativi secondo l'art. 43 LSA entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.

14 Approvazione

Berna, 17 gennaio 2025

Commissione d'esame Standard minimi



Mathias Zingg
Presidente della Commissione d'esame